

# Precompilata, nove scelte chiave nel 730

## Dichiarazioni

Modello online il 30 aprile:  
i possibili interventi  
per ottimizzare le imposte

Compilazione decisiva  
per i bonus edilizi e il taglia  
detrazioni sui redditi alti

Tra dieci giorni, il 30 aprile, le Entrate metteranno online la dichiarazione 730 precompilata. Per gestirla al meglio non basterà raccogliere ricevute, scontrini e fatture. Nel modello 2026 debuttano alcune novità normative – dai bonus casa rinnovati al taglia detrazioni per i redditi oltre 75mila euro – che imporranno ai contribuenti alcune scelte non banali, al di là della semplice integrazione o modifica dei dati precaricati. Sono nove le scelte chiave per ottimizzare la tassazione.

**Aquaro e Dell'Oste** — a pag. 5

## Precompilata 2026, nove scelte sui bonus da fare nel 730 in arrivo

**Dichiarazioni.** Compilazione decisiva per agevolazioni edilizie, affitti brevi e taglia detrazioni sui redditi oltre 75mila euro. Modelli online dal 30 aprile

**Dario Aquaro  
Cristiano Dell'Oste**

Per gestire bene il modello 730 precompilato di quest'anno non basterà raccogliere ricevute, scontrini e fatture. Nella dichiarazione dei redditi del 2026 debuttano alcune novità normative – dai bonus casa rinnovati al taglia detrazioni per i redditi alti – che imporranno ai contribuenti alcune scelte non banali.

Tra dieci giorni, il 30 aprile, le Entrate metteranno online il modello 730 precompilato, usato da quasi 24,5 milioni di contribuenti nel 2024 (erano 19,1 milioni prima dell'avvento della precompilata). Vediamo allora le principali "scelte" da compiere, al di là della semplice integrazione o modifica dei dati precaricati, con il fai-da-te o tramite Caf e professionisti.

L'invio sarà possibile indicativamente da metà maggio; la data esatta sarà comunicata nei prossimi giorni dalle Entrate.

# 1

**LAVORI EDILIZI**  
**Bonus casa, pochi spazi**

### per cambiare tra 36 e 50%

Dal 2025 la detrazione per il recupero edilizio, il sismabonus e l'agevolazione per il risparmio energetico restano al 50% solo se il contribuente ha un diritto reale e la casa è adibita ad abitazione principale, altrimenti scendono al 36 per cento.

La gestione dei bonus nel modello 730 deve quasi sempre limitarsi a fotografare il beneficiario e gli importi come emergono dai pagamenti eseguiti nel 2025. In pratica, nella maggior parte dei casi, per i lavori su singole unità immobiliari basta inserire i dati dei bonifici, che le Entrate lasciano nel prospetto informativo in coda alla dichiarazione.

In alcune situazioni, però, si possono fare modifiche mirate. Quando ci sono più persone che hanno diritto alla detrazione, il bonus può spettare anche a chi non è intestatario del bonifico e/o della fattura, purché abbia sostenuto le spese. E questo a prescindere dal fatto che il bonifico sia stato eseguito da un conto cointestato. Per farlo, bisogna integrare manualmente la fattura «con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale» (Guida delle Entrate alle agevolazioni 2025, Recupero patrimonio edilizio).

Pensiamo al caso di un apparta-

mento adibito ad abitazione principale dal proprietario e dal coniuge, che convive con lui ed è intestatario delle fatture e dei bonifici. Può succedere che:

- il coniuge convivente detrae tutta la spesa (con bonus al 36%, in quanto non titolare di diritto reale, e senza dover integrare la fattura);
- il coniuge proprietario detrae tutta la spesa (con bonus al 50% e necessità di integrare la fattura);
- i due coniugi si dividono la spesa in base all'effettivo sostenimento (con bonus rispettivamente al 36 e 50%, integrando la fattura).

È una scelta che va compiuta con cura, perché una volta iniziato il piano di detrazione non si potrà più cambiare. E può essere indotta, oltre che dalla volontà di ottenere il bonus del 50%, anche dalla necessità di spostare la detrazione su chi ha capienza (chi è in regime forfettario, ad esempio, non scarica le detrazioni dall'imposta sostitutiva).

L'indicazione del beneficiario che ha sostenuto la spesa può avvenire anche in caso di lavori sulle parti comuni condominiali. Qui l'importo potrebbe essere nel foglio informativo oppure già precaricato nel modello, se l'amministratore di condominio ha comunicato dati completi alle Entrate (precisando il codice fiscale del contribuente e l'entità della detrazione, al 35 o 50%). Che il dato

sia precaricato o no, si può attribuire il bonus a un altro soggetto che ha sostenuto la spesa, inserendo una annotazione sulla certificazione rilasciata dall'amministratore. La prassi delle Entrate cita il caso del comproprietario, del familiare convivente o del convivente di fatto (circolari 122/1999 e 11/E/2014).

vantaggiosa per chi – a prescindere dal reddito – ha molte detrazioni da sfruttare che altrimenti andrebbero sprecate: la cedolare, essendo un'imposta sostitutiva, non può essere ridotta o azzerata dai bonus. Può essere il caso di chi voleva cedere il superbondus e non è riuscito a perfezionare la cessione.

## con chance di rateazione

Sempre in tema di costi sanitari, c'è un'altra possibile scelta da compiere. Se le spese indicate – incluse quelle per familiari a carico affetti da patologie esenti e quelle per persone con disabilità – superano in totale 15.493,71 euro, la detrazione del 19% può essere divisa in quattro rate annuali. È un'opzione che torna utile a chi non ha capienza fiscale.

# 2

### LOCAZIONI Affitti brevi, la cedolare si applica (o no) nel 730

La cedolare secca sugli affitti brevi si sceglie nella dichiarazione dei redditi (a meno che il contratto *short term* sia stato registrato, il che non accade quasi mai). Perciò nel modello 730 il locatore dovrà:

- scegliere se applicare la cedolare secca o tassare i canoni con l'Irpef e le sue addizionali;
- quando i canoni del 2025 derivano da due, tre o quattro appartamenti, scegliere quale è il primo, con cedolare secca al 21%, anziché al 26% (l'opzione è concessa fino a quattro appartamenti perché oltre questa soglia nel 2025 scattava il regime d'impresa; regime che dal 2026 scatta oltre i due alloggi).

È possibile applicare la tassa piatta in maniera selettiva: solo sui canoni derivanti da alcuni appartamenti; o addirittura solo su alcuni contratti riferiti a un alloggio.

Guardando all'imposta dovuta, la cedolare al 21% è sempre più vantaggiosa dell'Irpef, anche per chi ricade nel primo scaglione di reddito fino a 28mila euro (perché paga il 23% di Irpef più le addizionali locali su un canone ridotto del 5% anziché il 21% sul canone pieno). Per questi soggetti, invece, la cedolare secca al 26% è più cara della tassazione ordinaria, e probabilmente non verrà opzionata.

Chiaramente chi si trova nel secondo e terzo scaglione (Irpef al 33 e 43%) avrà sempre convenienza a scegliere la cedolare se guarda all'imposta dovuta.

La tassazione ordinaria torna

# 3

### CASSE E ASSICURAZIONI Rimborsi sanitari 2026 da scontare o rinviare

Le spese sanitarie e quelle per persone con disabilità, nei righe da E1 a E4, vanno indicate al netto dei rimborsi ricevuti nel 2025. È l'ipotesi delle spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati (da datori, enti pensionistici o dagli stessi contribuenti) a enti o casse, con fine solo assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino a 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

Invece, per le spese sanitarie sostenute nel 2025 e rimborsate nel 2026 ci sono due strade. Le spese possono essere portate in detrazione già al netto dell'importo rimborsato, modificando i dati precaricati. Oppure possono essere detratte per intero, così "rinviano" l'indicazione del rimborso alla prossima dichiarazione, quella che sarà presentata nel 2027 (in questo caso il rimborso andrà nel rigo M3 e sarà sottoposto a tassazione separata o ordinaria a scelta del contribuente).

# 4

### SALUTE Spese mediche pesanti

# 5

### LIMITE AGLI SCONTI Chi ha redditi over 75mila deve scegliere gli sgravi

I contribuenti che nel 2025 hanno avuto un reddito complessivo superiore a 75mila euro – circa 1,34 milioni di persone nelle ultime dichiarazioni – possono portare in detrazione spese agevolate dal fisco solo entro una certa soglia massima. Soglia che dipende dal reddito stesso e dal numero di figli fiscalmente a carico.

Chi nel 2025 ha sostenuto spese detraibili che sfiorano il massimale dovrà decidere il da farsi: barrare la casella «Riordino delle detrazioni non automatizzato» (intestazione del Quadro E) per individuare autonomamente gli oneri e le spese da conteggiare; oppure lasciar fare al sistema in automatico.

Con un reddito oltre 75mila euro e fino a 100mila, la soglia base è 14mila euro, ridotta a 8mila euro se il reddito è superiore a 100mila euro. Queste soglie vanno però moltiplicate per un coefficiente che spesso le riduce: 0,5 se in famiglia non ci sono figli a carico; 0,7 se il figlio è uno; 0,85 se sono due; 1 se i figli sono più di due o se c'è almeno un figlio disabile (accertato come da legge 104/1992). Ad esempio, con un reddito di 80mila euro e un figlio, si possono detrarre oneri fino a 9.800 euro. Un single oltre i 100mila euro di reddito ha solo 4mila euro.

Nel conteggio rientrano gli oneri detraibili, tranne le spese sanitarie e

le somme investite nelle start-up innovative e nelle Pmi innovative. Fuori dal conto sono anche le spese per lavori in casa sostenute fino alla fine del 2024, mentre per quelle pagate dal 2025 rileva la singola rata annuale di spesa. Perciò chi ha iniziato un intervento di ristrutturazione nel 2024 versando 40mila euro due anni fa e altri 45mila l'anno scorso, considererà solo 4.500 euro (la rata annuale delle spese 2025, scaricabili in dieci anni). In questo calcolo, peraltro, è ininfluente che la detrazione sia il 36 o il 50%: si guarda alla spesa.

Non rientrano nel massimale neppure gli interessi pagati sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale stipulati fino al 31 dicembre 2024 (detraibili al 19% fino a una spesa di 4mila euro). Attenzione, la rinegoziazione delle condizioni del prestito con la stessa banca, se avvenuta nel 2025, non implica un "nuovo mutuo", ma la surroga con un altro istituto sì. Esclusi anche i premi per le assicurazioni sulla vita, l'invalidità permanente e gli eventi calamitosi, ma solo se pagati in base a contratti siglati entro il 2024.

Per i contribuenti con un reddito oltre 120mila euro scatta anche la riduzione progressiva degli oneri detraibili al 19% - già in vigore dal 2020 - che li porta poi all'azzeramento a 240mila euro di reddito. Questo taglio non vale per le spese sanitarie e gli interessi del mutuo prima casa. Oltre i 120mila euro nelle ultime dichiarazioni si sono collocati circa 460mila contribuenti, per lo più lavoratori dipendenti.

Il Fisco ha chiarito che - per le persone con reddito oltre i 120mila euro - prima va calcolato il plafond massimo di oneri detraibili e poi va applicata la riduzione progressiva delle spese detraibili al 19% inserite dal contribuente in questo plafond. È chiaro allora che converrà "scegliere" per il plafond detrazioni escluse dalla riduzione progressiva: ad esempio, privilegiando il bonus sugli interessi del mutuo rispetto alla detrazione delle spese scolastiche (anch'essa al 19% fino a mille euro di spesa nei modelli 2026, ma rientrante nel taglio progressivo).

Il reddito complessivo che fa scattare entrambi questi meccanismi "taglia detrazioni" è individuale. In alcuni casi, perciò, si potrà far sfruttare la detrazione a un altro contribuente che ha un reddito più basso ed è comunque titolato a farlo (ad esempio, coniuge per le spese per i figli, comproprietario o familiare convivente per i lavori in casa). Ma è una decisione che va presa per

tempo, nel momento in cui si effettua il pagamento e non può essere rivista in fase dichiarativa.

Il fatto che i meccanismi di contenimento delle agevolazioni si applichino alle detrazioni potrà rilanciare l'appeal di alcune deduzioni, come quella sui versamenti alla previdenza complementare (alzata a 5.300 euro, ma dall'anno d'imposta 2026; nella precompilata di quest'anno resta il limite di 5.164,57 euro).

## 6

### LAVORO Premi di risultato, l'opzione dell'Irpef

I dipendenti privati, con contratto a tempo determinato o indeterminato, possono scegliere come tassare le somme percepite nel 2025 per premi di risultato o erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa. Si tratta dei contribuenti che nell'anno d'imposta 2024 hanno avuto redditi

da lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro. Di base, il datore di lavoro assoggetta questi compensi all'imposta sostitutiva del 5%, tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria, o nel caso in cui verifichi che quest'ultima sia più favorevole.

In fase dichiarativa, però, il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto, se la ritiene meno vantaggiosa. Nel rigo C4, barrando la colonna 7, può dunque scegliere di assoggettare all'Irpef ordinaria i premi di risultato ai quali il datore ha applicato la sostitutiva (e in tal caso quest'ultima sarà considerata quale ritenuta d'acconto). Potrebbe succedere, ad esempio, se il contribuente ha molte detrazioni da recuperare, che gli permettano di azzerare l'Irpef.

Nel caso opposto, barrando la colonna 8 può scegliere la flat tax del 5% in luogo dell'imposta ordinaria. Ricordiamo che la sostitutiva si calcola su un limite di compensi di 3mila, 4mila o 5mila euro, a seconda delle condizioni.

## 7

### TURISMO Sostitutiva sulle mance e tassazione ordinaria

Discorso analogo ai premi di risultato vale per le mance percepite dal personale del settore ricettivo e della ristorazione. Anche qui c'è una tassazione sostitutiva (pari al 5%) che viene applicata di default dal datore di lavoro - salvo rinuncia scritta - agli addetti che nel 2024 hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non oltre 75mila euro e nella dichiarazione dei redditi si può investire la scelta (rigo C16, colonna 5 e 6). Le mance non possono essere superiori al 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative.

## 8

### BUSTE PAGA Trattenute rateizzate per chi chiude a debito

Se dal modello 730 emerge un debito d'imposta a titolo di saldo e primo acconto (ad esempio per Irpef o cedolare secca), il sostituto d'imposta trattiene la somma dalla prima retribuzione utile, o secondo mese utile nel caso dei pensionati. Una possibilità ormai assodata - ma da non dimenticare - è quella di chiedere la rateizzazione della trattenuta, fino a un massimo di cinque rate per i dipendenti.

# 9

## VERSAMENTI

### Molti bonus o case sfitte: si può tagliare l'acconto

Se nel 2026 vengono pagate molte spese detraibili o se una casa locata resta sfitta, si può prevedere che le imposte da versare saranno più basse di quelle del 2025: in questi casi – e in altre situazioni simili – si può chiedere la riduzione della seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare che sarà trattenuto a novembre dal sostituto d'imposta. Questa scelta va comunicata per iscritto al sostituto entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che si ritiene dovuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Scadenze separate per 730 e Redditi

### Primo invio al 30 settembre

Il modello 730 precompilato (con il relativo foglio riepilogativo) verrà messo a disposizione online entro il 30 aprile e potrà essere poi inviato fino al 30 settembre. Il modello Redditi Pf,

invece, sarà disponibile online entro il 20 maggio, e da inviare fino al 2 novembre. Le dichiarazioni precompilate riporteranno i dati comunicati alle Entrate entro il 16 marzo scorso, che sono in costante

aumento (nel 2025 sono stati circa 1 miliardo e 300 milioni). Così come sono aumentati i contribuenti che hanno inviato 730 e Redditi Pf con il fai-da-te: 5,8 milioni l'anno scorso, il 7,4% in più sul 2024.